CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.A. 2021/2022

Il giorno 26/07/2022 del mese di luglio dell'anno 2022 alle ore 14:00, con l 'utilizzo della piattaforma *online Zoom*

- la parte datoriale nelle persone:
- del Presidente dott. Enzo Fiano del Direttore M. Vittorio Zago
  del Direttore amministrativo Dott.ssa Carla Coppola

- la R.S.U. nelle persone di Gambardella Giovanni, Casazza Enrico, Corrales Janneth;
- i rappresentanti delle seguenti 00.SS. di categoria F.L.C.-C.G.I.L. Rosaria Maietta

Si impegnano a sottoscrivere il presente Contratto integrativo a livello di Istituto, ai sensi del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM sottoscritto in data 19 aprile 2018.

Art. 1
TITOLO I - Diposizioni Comuni
(Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente contratto)

1. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato in servizio presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno validità per l 'anno accademico 2021/2022.
3. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

Art. 2
(Finalità)

1. Il presente contratto è finalizzato al miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza delle attività istituzionali didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio, previste dallo Statuto del Conservatorio, attraverso la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Art. 3
(Composizione delle delegazioni)

- Le delegazioni trattanti sono composte come segue:

a) per la parte datoriale:
dal Presidente, dal Direttore e dal Direttore ammnistrativo

b) per le Organizzazioni Sindacali:
dai Rappresentanti delle 00.SS. firmatarie del CCNL di comparto; dalla R.S.U.

TITOLO II- Criteri generali per l'utilizzazione del Fondo di Istituto Art. 4 (Fondo di istituto)

1. Il fondo di istituto è utilizzato nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto in data 12/7/2011.
2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al fondo, ivi comprese eventuali economie derivanti da esercizi precedenti o da maggiori assegnazioni ministeriali, viene contenuto entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'art.23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l 'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l 'anno 2016".

Art. 5 (Determinazione del fondo per la contrattazione)

1. Il fondo per la contrattazione è quantificato sulla base dell'assegnazione ministeriale disposta nell'anno 2021 e dalla economia utilizzabile, rinveniente dagli esercizi finanziari precedenti, nel medesimo importo dell'anno 2021, come segue:

Assegnazione presunta MUR 2020	€ 123.383,37
Economie 202072021	+ € 13.256,12
Totale	€ 136.639,46
Indennità di Amministrazione e Ragioneria	- € 12.650,00
Totale	€ 123.989,49

(Il Consiglio d'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 20 del CIN del 11/12/2020 ha deliberato di destinare dal bilancio 2022 del Conservatorio, ad integrazione del fondo d'istituto, la somma aggiuntiva per i buoni pasto).

Art. 6
(Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente e TA)

1. In via preliminare, si vuole premiare il maggior impegno cui tutti sono coinvolti per garantire la concreta innovazione in essere nel sistema AFAM che ha previsto l'attivazione di nuovi ordinamenti didattici, la rielaborazione dell'offerta formativa, e un carico di lavoro sempre più pressante sia sul piano strettamente didattico che su quello gestionale amministrativo senza che ci sia stata al contempo alcuna revisione delle dotazioni organiche.
2. In particolare si individua per tutto il personale tecnico amministrativo la necessità di premiare la disponibilità già in atto a coadiuvare ed offrire assistenza al personale docente che opera nell 'istituto superando le logiche di "reparto assegnato" e di "mansionario di competenza" e interpretando così la "normale diligenza" al di là della declinazione meramente prescrittivo-impiegatizia del lavoro. Per il personale docente la premialità è indirizzata al riconoscimento di tutte quelle attività di collaborazione con la Direzione di coordinamento e di supporto all'attività artistica.

3. Il fondo d'istituto ministeriale è così suddiviso:

Personale docente (70%) € 86.792,64

Personale I.A. (30%) € 37.196,84

4. Nel caso di ulteriori risorse utilizzabili, le parti avvieranno apposita sequenza contrattuale.

5.

Art. 7
(Personale docente)

1. Le ore di attività aggiuntive di produzione artistica e di ricerca devono essere documentate mediante l 'utilizzo del rilevatore delle presenze, ad eccezione delle attività svolte all'esterno dell'Istituto finalizzate alla realizzazione di specifici progetti. Queste ultime devono essere adeguatamente documentate e certificate.
2. Per il dettaglio degli incarichi e della retribuzione delle suddette attività, si rinvia all'allegato A che fa parte integrante del presente contratto.
3. Al fine di garantire una migliore gestione delle attività istituzionali e la massima celerità nei processi decisionali, si ritiene necessario prevedere alcune deleghe della Direzione oltre a una serie di incarichi affidati dalla Direzione attraverso bando, da retribuire ai sensi dell'art. 4 del CCNI del 12111/2011.
4. Le ore aggiuntive che riguardano l'attività di ricerca e di produzione artistica sono retribuite con specifiche indennità annue complessive il cui ammontare, in relazione alla prestazione artistica effettuata, sono così di seguito ripartite:

1) Direttore o Solista (programma completo in esecuzione unica)	Euro 550
2) Direttore o Solista (replica della voce 1)	Euro 400
3) Esecutore entro il Trio	Euro 400
4) Esecutore in formazioni dal Quartetto	Euro 200
5) Esecutore con partecipazione al di sotto del 50% del programma	Euro 100
6) Composizione, trascrizione, orchestrazione in relazione a organico, durata e destinazione	Euro 200 - 550
7) Relatore seminario/conferenza	Euro 200
8) Coordinatore Evento singolo	Euro 100
9) Coordinatore oltre i due Eventi (tre o oltre; rassegne, laboratori, ciclo di conferenze, ecc)	Euro 250
10) Aggiunto in orchestra (concerto con almeno 2 prove)	Euro 400
11) Aggiunto in orchestra (concerto con almeno 1 prova)	Euro 250

Note
- L'ammontare completo dell'incentivante per gli esecutori viene attribuito solo con una durata dl concerto di almeno 40 ' In caso contrario l 'ammontare sarà ridotto al 50%
- Al fine di favorire LA PARTECIPAZIONE DELLA MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DEI DOCENTI ALLEPRODUZIONI DEL CONSERVATORIO, raggiunta la soglia di 1.100 Euro complessivi, a ogni ulteriore incentivo, risultante dalla tabella soprastante, sarà applicata una riduzione del 50%. Le attività orchestrali (voci 10 e 11 della tabella soprastante) non sono soggette a tali limitazioni.

La somma a disposizione del personale Docente è finalizzata secondo l 'Allegato A al presente disciplinare, quale parte integrante e sostanziale. Gli incarichi sono annuali.

5. Eventuali incarichi residuali saranno preventivamente comunicati alle 00.SS..
6. Ferme restando le deleghe attribuite dal Direttore ai sensi dell'art. 9 c. 8 dello Statuto d'autonomia e gli incarichi di collaborazione definiti in base alla necessità di assicurare continuità ed esperienza nei vari ambiti operativi, le ulteriori attività di collaborazione sono attribuite sulla base della dichiarazione di disponibilità dei professori. In caso di dichiarazione di disponibilità di più docenti per lo stesso ambito operativo, per l'individuazione del collaboratore si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    a. Esperienza acquisita nello specifico ambito operativo
    b. Anzianità di servizio

Art. 8
(Personale tecnico-amministrativo)

1. Sono considerate attività aggiuntive da retribuire con il Fondo di istituto, le prestazioni di lavoro svolte dal personale tecnico amministrativo nell'orario di servizio e richiedenti maggior impegno professionale, mirato a perseguire nel corso dell'anno gli obbiettivi prefissati e quelle svolte oltre l'orario di servizio o in giornate festive o orario notturno, se debitamente autorizzate.
2. all'inizio dell'anno accademico, al fine di ottimizzare e garantire l'efficienza dei servizi generali e dell'attività amministrativa individua,

mediante avviso affisso all'albo, specifiche attività aggiuntive di particolare impegno che possono essere rese dagli assistenti amministrativi e dai coadiutori.

3. Le attività aggiuntive con i relativi compensi sono specificate nell'Allegato B, che fa parte integrante del presente contratto
4. Le domande di assegnazione delle attività di cui sopra, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo, entro i termini previsti nell'avviso della Direzione affisso all'albo.
5. Le attività oggetto d'incarichi sono le seguenti:

ASSISTENTI

Attività aggiuntive specifiche, di particolare impegno da attribuire con incarico:

1. Implementazione digitalizzazione Segreteria didattica
2. Supporto al Direttore amministrativo per la gestione di pensioni e ricostruzioni di carriera
3. Supporto al Direttore Amministrativo per la gestione dell'Ufficio di Ragioneria, compresa la tenuta delle scritture contabili
4. Supporto al Direttore Amministrativo per recupero DMA e risoluzione questione DURC
5. Supporto alle commissioni per la formazione di graduatorie d'Istituto
6. Supporto Ufficio Economato per la redazione di cedolini e Dichiarazioni varie
7. Anagrafe delle Prestazioni
8. Supporto progetto Erasmus
9. Supporto per adempimenti legati alla SIAE
10. Gestione DSU
11. Ulteriore Bonus per il raggiungimento di obiettivi

Gli incarichi saranno attribuiti previa domanda di disponibilità degli interessati e sulla base dei seguenti criteri:

1° Competenze certificate
2° Effettivo possesso di attitudini e capacità eventualmente dimostrate anche negli anm precedenti, necessarie per lo svolgimento delle attività.
3° Rotazione annuale tra più assistenti in possesso degli stessi requisiti di cui ai punti 1 e 2

COADIUTORI

Attività aggiuntive specifiche, di particolare impegno da attribuire con incarico.

Gli incarichi saranno attribuiti previa domanda degli interessati, sulla base dei seguenti criteri:

-*Supporto tecnico al servizio di biblioteca:*

1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia

2° Anzianità di servizio.

-*Sostituzioni al servizio di biblioteca:*

1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia
2° Anzianità di servizio.

-*Supporto alla segreteria didattica e Supporto agli uffici:*
1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia
2° Anzianità di servizio

-*Piccole manutenzioni arredi e ripristini modeste tinteggiature interne:*
1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia.
2° Anzianità di servizio.

- *Incarico per attività di commesso (uscite per attività inerenti l'attività istituzionale e di segreteria):*
1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia.
2° Anzianità di servizio.

- *Gestione magazzino, prestito strumenti e sistemazione archivio:*
1° Periodo di supporto già prestato nel settore richiesto negli anni precedenti e conoscenza acquisita in materia
2° Anzianità di servizio

-*Incarico per allestimento sale, trasporto strumenti e supporto all'attività di attività artistica e concertistica- igienizzazione aule e strumenti:*
1° Disponibilità del personale interessato

-*Sostituzione collega assente:*
1° Disponibilità del personale interessato

6. Ogni dipendente potrà accedere ad un numero di incarichi che non superi complessivamente il numero di 4 progetti e che non superi, in totale, il compenso forfettario di €. 4.000,00, come previsto dall'art.6 del C.C.N.L. del 1717/2011.
7. Lo svolgimento dell'incarico sarà soggetto a verifiche periodiche.
8. Ciascun incarico verrà retribuito considerando l'importo riconosciuto e con riduzione proporzionale in caso di assenza superiore ai 30 giorni anche non continuativi di assenza. L'importo mensile sarà determinato dividendo la somma complessiva per 11 mesi.
9. Eventuali altri incarichi potranno essere affidati dal Direttore nel corso dell'anno, qualora si presentino nuove esigenze e compatibilmente con le risorse disponibili.
10. Le indennità orarie per prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono retribuite con i seguenti importi:

area 2: € **18,00**

area 1: € **16,00**

11. Le indennità orarie per prestazioni aggiuntive oltre l 'orario d'obbligo, in relazione ad attività che si svolgano in orari notturni o festivi, sono così retribuite:
in caso di lavoro straordinario notturno oltre le ore 22.00 e fino alle ore 24.00, si applica una maggiorazione oraria del 30%; oltre le ore 24.00 si applica una maggiorazione oraria del 50%, in caso di lavoro straordinario festivo si applica una maggiorazione oraria del 100%.
12. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite o possono essere utilizzate a recupero su richiesta del dipendente.
13. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà in giorni o periodi di minor carico di lavoro.

TITOLO III - Criteri generali per corrispondere altri compensi accessori

Art. 9
(Buoni pasto)

1. Laddove l'Amministrazione non provveda al servizio mensa o, in alternativa, non garantisca ai lavoratori l'erogazione del servizio attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con gli esercizi del territorio, ai lavoratori spetta l 'erogazione dei buoni pasto nei casi e alle condizioni di seguito specificate.
2. I buoni pasto vengono erogati al personale che, per esigenze di servizio, continua la propria prestazione lavorativa oltre le sei ore in un medesimo giorno.
3. L' attività deve essere comunque prestata dopo uno stacco di tempo non inferiore alla mezz'ora e non superiore all'ora.
4. Il valore di ogni buono pasto è fissato nell'ammontare previsto dalla normativa esente da tassazione.
5. In ogni caso a ogni unità vengono concessi un numero di buoni pasto corrispondenti ai rientri assegnati dalla direzione nell'orario di rientro.

Art. 10
(Attività per conto terzi)

1. Per le attività svolte in conto terzi si fa rinvia al regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione che dovrà definire le tipologie delle attività e individua criteri e limiti finanziari per l 'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione.
2. I Criteri generali di attribuzione degli incarichi per attività per conto terzi sono i seguenti:

Si intendono attività per conto terzi tutte quelle svolte nell 'interesse prevalente del committente e per le quali il Conservatorio percepisce un corrispettivo. In particolare, rientrano nelle attività conto terzi tutte

le attività che verranno considerate tali in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. Vengono fissate le percentuali di ripartizione come segue:
area Docente 6% referente artistico – didattico; paga oraria 50 € lordo dipendente, corrispettivo a prestazione concertistica come la tabella incentivo categorie eventi 2020/2021.

area I – Coadiutori – 2%
area II – Assistenti – 3%
area EP1 5%
area EP2 6%

Art. 11
(Incentivi per le funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici , di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità , di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti ".
2. Ai sensi del successivo comma 3 D.Lgs. citato "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale , sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti , tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori."
3. Le modalità ed i criteri di cui al precedente comma sono definiti con apposito Regolamento.

TITOLO IV - Diritti sindacali

Art. 12
(Assemblee)

1. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali della Istituzione concordati con il Direttore o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore procapite per anno accademico.
2. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
- le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale AFAM.
3. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore.
4. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione PEO o PEC al direttore. La comunicazione deve essere affissa nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo della Istituzione. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
5. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un 'unica assemblea congiunta o, nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea o alle assemblee di cui al presente comma va affissa all'albo dell'Istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l'assemblea si considera unica.
6. Contestualmente all'affissione all'albo il Direttore ne fa oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di

partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

7. Il Direttore amministrativo per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale T.A., se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i soggetti sindacali, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

8. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami.

Art. 13
(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del proprio mandato i membri della R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dal C.C.N.Q. del 7 Agosto 1998 e dal C.C.N.Q. del 20 novembre 1999.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:
   a) dalle segreterie territoriale delle 00.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
   b) direttamente dalla R.S.U. per la quota di loro spettanza.
3. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. Nei casi d'urgenza anche 24 ore prima dell'utilizzo.
4. La concessione dei permessi non può essere limitata da alcun atto discrezionale dell'Amministrazione.
5. I membri della R.S.U. ed i membri di organismi dirigenti di una O.S. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti, o retribuiti secondo le disposizioni vigenti, per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di 12 giorni all'anno.

Art. 14
(Bacheca sindacale e documentazione)

1. La bacheca sindacale e le bacheche delle singole 00.SS. sono collocate nell 'atrio del Conservatorio e nelle altre sedi. Le R.S.U., nella propria bacheca, hanno il diritto di affiggere, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U.

2. Stampati e documenti relativi all'attività delle R.S.U. possono essere inviati al Conservatorio anche dalle strutture sindacali territoriali; il Direttore assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U.

Art. 15
(Agibilità sindacale)

1. Tutte le comunicazioni di carattere sindacale non possono recare pregiudizio o interruzione del servizio e dell'attività didattica.
2. Stampati e materiali divulgativi possono essere messi dalla R.S.U. a disposizione dei lavoratori

interessati, nei pressi della ubicazione degli strumenti di rilevazione obiettiva delle presenze.
3. L'Amministrazione assicura alla R.S.U. i mezzi strumentali (armadi, e-mail, uso fax, telefono, ecc.) per la propria attività sindacale.

Art. 16
(Prestazioni indispensabili in caso di sciopero)

1. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. d) L. n. 146/1990 e della preintesa sui servizi minimi essenziali sottoscritta tra l'ARAN e le 00.SS. il 2 agosto 2001, di definire servizi pubblici essenziali, lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti:
   a) effettuazione degli esami;
   b) pagamento degli stipendi e delle indennità con funzione di sostentamento, quando lo sciopero cada nell'ultimo giorno utile per effettuare tali adempimenti.
2. Nel primo caso i nominativi dell'assistente, purché competente, e di due coadiutori, di cui uno esperto nell'utilizzo delle varie attrezzature, vengono individuati dal Direttore amministrativo, verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno accademico. I lavoratori "precettati" sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile. Nel secondo caso il Direttore amministrativo valuta l'opportunità della presenza di personale tecnico amministrativo competente nella materia. Le modalità di "precettazione" sono analoghe alle precedenti.
3. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/90, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero, il Direttore pubblica all'albo di Istituto e comunica alle RSU e alle 00.SS., i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'Istituto.

Art. 17
(Servizi minimi in caso di assemblea)

1. In caso di adesione totale ad un 'assemblea sindacale da parte del personale tecnico-amministrativo in servizio deve essere garantita la presenza di almeno 3 coadiutori, uno per piano, da individuarsi secondo le disponibilità del personale o, in mancanza, con insindacabile determinazione del Direttore amministrativo.

Art. 18
(Diritto di accesso agli atti)

1. I membri della R.S.U. e le 00.SS. hanno il diritto di accesso agli atti della Istituzione su tutte le materie di cui all'art. 97 let.b e seguenti del CCNL del 19/04/2018 e ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 19
(Attuazione della normativa di sicurezza nei posti di lavoro)

1. Il Presidente informa la RSU sul documento di valutazione dei rischi, sui provvedimenti di sua competenza assunti e sugli interventi previsti ad opera dell'ente locale competente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie.

TITOLO VI - Criteri generali per l'esercizio del diritto alla disconnessione

Art. 20
(Criteri generali per l'esercizio del diritto alla disconnessione)

1. Gli organi di direzione possono inviare comunicazioni istituzionali, via mail o altre forme, al personale docente e T.A., al di fuori dell'orario di servizio entro i limiti strettamente necessari per l'ordinato svolgimento delle attività didattiche ed amministrative oppure, ove richiesto da causa di forza maggiore.

TITOLO VII- Criteri generali per l'individuazione di fasce orarie di flessibilità in entrata ed uscita

Art. 21
(Criteri generali per l'individuazione di fasce orarie di flessibilità in entrata ed uscita)

1. Il personale docente usufruisce della flessibilità in entrata e uscita a mezzo della presentazione del proprio monte ore annuo, disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro.
2. Il Personale Tecnico Amministrativo fruisce dell'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste, di norma, posticipare l'entrata non oltre le ore 9,00 e anticipare l'uscita non prima delle ore 13,30.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 22
(Interpretazione autentica del contratto)

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro cinque giorni dalla data del primo incontro. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
2. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima che siano trascorsi 10 giorni dalla richiesta formale di cui al precedente comma.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto.

Art. 23

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

(Norma finale)

1. A norma dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche per gli esercizi finanziari successivi, oneri in contrasto con i vincoli risultanti da Contratti nazionali o non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale del M.I.U.R.

FIRME

Per la parte datoria/e

Dott. Enzo Fiano Firmato digitalmente da ENZO FIANO O = CONSERVATORIO "G.VERDI" DI COMO C = IT

M. Vittorio Zago VITTORIO ZAGO Conservatorio di Musica G. Verdi di Como DIRETTORE 03.08.2022 10:39:18 GMT+00:00

Dott.ssa Carla Coppola

Per la RSU

M. Gambardella Giovanni

M. Enrico Casaza

Sig.ra Janneth Corrales

Per le Organizzazioni Sindacali

Dott. Fabio Naldi

Prof. Maddalena Trotta